



Comunità Ebraica di Roma



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA DEGLI EBREI IN ETÀ CONTEMPORANEA

Tra

L'**Archivio Centrale dello Stato del Ministero della cultura**, con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27 – C.F. 80215390586 - rappresentato dal Sovrintendente in carica Dott. Andrea De Pasquale, nominato con DPCM 11 agosto 2021 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Archivio centrale dello Stato;

E

La **Comunità Ebraica di Roma**, con sede legale in Roma, Largo Stefano Gaj Taché - Partita IVA: 02133141008 – rappresentata dal Presidente Dott.ssa Ruth Dureghello;

Di seguito menzionati come le "Parti" se nominati congiuntamente.

PREMESSO CHE

- L'**Archivio Centrale dello Stato** (di seguito denominato "ACS"), ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n.46 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura) è un Istituto dotato di autonomia speciale;
- L'ACS, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 – recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio – promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza e una migliore fruizione del patrimonio documentale conservato;
- L'ACS, ai sensi dell'art.34 co. 3 del D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e s.s.m.m.i.i., svolge, inoltre, attività di ricerca, formazione, promozione ed editoriale in materia archivistica;

E CHE

La **Comunità Ebraica di Roma** (di seguito denominata "CER") è un ente senza scopo di lucro avente come fine anche quello della salvaguardia della cultura e della tradizione come conoscenza, che, oltre ad



Comunità Ebraica di Roma



essere per l'ebraismo un valore in sé, è mezzo primario per contrastare il pregiudizio non solo nei confronti della minoranza ebraica, ma anche nei confronti di ogni altra minoranza;

La CER ha tra i suoi compiti istituzionali quello di testimoniare le vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica a Roma, di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano dalle sue origini, e per il perseguimento di tali finalità può stipulare accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

La CER detiene un Archivio Storico (ASCER) tra più importanti in Europa per la storia degli ebrei, che il Ministero per i Beni Culturali nel 1981 ha dichiarato di "notevole interesse storico" e presso cui sono conservate anche fonti novecentesche e documentazione relativa agli anni del fascismo e dell'occupazione nazifascista di Roma.

CONSIDERATO CHE

Le **Parti** hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 – Finalità e Oggetto

Le **Parti** si impegnano a collaborare, nel rispetto dei fini istituzionali, mediante la condivisione di risorse intellettuali, tecniche e di supporto esistenti presso le rispettive strutture, alla realizzazione di ricerche documentali, storiche e bibliografiche, nonché alla realizzazione di eventi culturali, di studio e di divulgazione comuni che potranno consistere, in maniera esemplificativa e non esaustiva in:

- Ricognizione, ricerca, analisi, conservazione e diffusione di materiale inerente alla storia degli ebrei in età contemporanea;
- Realizzazione di note, atti e pubblicazioni scientifiche e di fonti archivistiche;



Comunità Ebraica di Roma



- Ricerca e opportuna valorizzazione del materiale documentario inedito rintracciato in archivi istituzionali, personali e familiari anche all'estero;
- Organizzazione e curatela di eventi culturali, congressi e seminari indirizzati a pubblico generico e specialistico.

Articolo 3 - Referenti per il coordinamento organizzativo

Al fine di un più snello e immediato rapporto operativo, sono individuati come referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente accordo

- per CER: dott. Claudio Procaccia
- per l'ACS: dott.ssa Simonetta Ceglie e dott. Gaetano Petraglia

Articolo 4 – Impegni delle Parti

Le **Parti** si impegnano a mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività di comune interesse le competenze e le professionalità, nonché gli spazi e i materiali archivistici, librari e fotografici in proprio possesso, nel rispetto – ovviamente – della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, diritto di accesso *et al.*. Le spese sostenute in occasione di eventi culturali comuni saranno ripartite tra le **Parti** previa stipula di apposite Convenzioni.

Articolo 5 - Condizioni Generali

La collaborazione è svolta a titolo gratuito tra le **Parti**: il personale delle **Parti**, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati e formalizzati alle controparti, saranno tenuti, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle **Parti** e presso le sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando, ove specificatamente richiesto, apposita dichiarazione. Il personale delle **Parti** contraenti è in particolare tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione competente. Ogni **Parte** doterà il proprio personale delle coperture assicurative previste dalla legge.



Comunità Ebraica di Roma



Articolo 6 - Proprietà intellettuale dei dati

I dati di cui all'art. 2 sono protetti ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore.

Le **Parti** conservano la titolarità dei rispettivi diritti sulla documentazione detenuta, che sarà resa liberamente accessibile al pubblico previ accordi appositamente sottoscritti tra le **Parti**.

Articolo 7 - Diritto d'immagine

Le **Parti** si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle **Parti** stesse. I rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Non è permesso ad alcuna delle **Parti** spendere il nome, utilizzare o cedere a terzi il marchio o l'identità visiva dell'altra Parte per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, comunque straordinario, sarà possibile solo se definito e regolato da specifici accordi.

Articolo 8 – Riservatezza

Ciascuna delle **Parti** si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra **Parte**, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna delle **Parti** si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra **Parte**, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Modalità e tempi per l'eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati di volta in volta tra le **Parti**. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate in comune nell'ambito del presente accordo potranno essere pubblicati solo previa intesa tra le **Parti**.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le **Parti** si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 10 – Durata e recesso

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di trentasei (36) mesi, con possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto dalle **Parti**, da proporre con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza dell'accordo.



Comunità Ebraica di Roma



Ciascuna delle **Parti** avrà la facoltà di recedere dal presente accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le **Parti** di comune accordo non decidano diversamente.

Articolo 11 - *Disciplina applicabile e controversie*

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla disciplina normativa e codicistica applicabile alla materia. Il presente accordo è retto dalla legge italiana.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile o non producesse risultati, il foro competente sarà quello di Roma. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 12 - *Spese di bollo e registrazione*

Il presente atto è esente dall'apposizione di marca bollata ai sensi della Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972 e altre leggi speciali che prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n.241/1990.

Roma,

COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Ruth Dureghello

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

IL SOVRINTENDENTE

Dott. Andrea De Pasquale